

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3702-bis}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

Contributo straordinario dello Stato italiano per la creazione
di una cattedra di studi europei intitolata a Luigi Einaudi a
favore dell'Università Cornell negli Stati Uniti d'America

*Già articoli 2 e 3 del disegno di legge 3702 stralciati
dalla II Commissione permanente (Interni) in sede legislativa l'11 giugno 1986*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

.....
.....
.....

ART. 2.

1. Al fine della istituzione di una cattedra di studi europei intitolata a Luigi Einaudi presso l'Università Cornell, con sede in Ithaca, New York, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad erogare, con le medesime modalità previste dal comma 2 dell'articolo 1, un contributo massimo di 500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1986, a favore della stessa Università, allorché e nella misura in cui tale contributo risulti necessario e sufficiente a completare la copertura finanziaria di 1,5 milioni di dollari USA prevista dall'Università Cornell per l'istituzione della cattedra.

2. Al fine di accertare la realizzazione delle condizioni previste dal comma 1 per l'erogazione del contributo e la misura del contributo medesimo, la Presidenza del Consiglio dei ministri dovrà ottenere dal rettore dell'Università Cornell richiesta del contributo e copia della documentazione relativa all'effettivo reperimento e versamento degli ulteriori finanziamenti necessari per l'istituzione della cattedra ed al loro ammontare.

3. La rendicontazione delle spese sostenute, corredata dalla relativa documentazione, e le eventuali economie risultanti sullo stanziamento di 500 milioni sono regolate dalle modalità stabilite dai commi 4 e 5 dell'articolo 1 (*).

(*) Vedi articolo 1 del disegno di legge 3702-ter.

ART. 3 (*).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

.....
.....
.....

(*) Formulazione derivante dallo stralcio della disposizione relativa all'indicazione di copertura finanziaria degli oneri relativi all'articolo 2.